

SCHEDA 20

LA CONSERVAZIONE E LA DISTRUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E DELLE TARGHE

Conservazione e distruzione delle documentazioni

Tutte le istanze e le relative documentazioni a corredo, formate in origine su supporto cartaceo, dematerializzate ed inserite nel fascicolo digitale (v. "**SCHEDA 8**"), sono trattenute dallo STA fino alla loro distruzione.

Gli STA procedono alla distruzione della documentazione senza necessita di preventiva autorizzazione.

La distruzione deve avvenire nel corso del 3° mese successivo a quello di presentazione della pratica (a titolo esemplificativo, la documentazione relativa alle pratiche presentate nel mese di gennaio deve essere distrutta nel mese di marzo, quella relativa alle pratiche presentate nel mese di febbraio deve essere distrutta dal mese di aprile, e così via).

Al riguardo, si fa presente, così come già chiarito con circolare congiunta MIT/ACI prot. n. 14794 del 27.05.2020, che l'unica eccezione è costituita dalla nazionalizzazione di veicoli già immatricolati in altro Paese UE, rispetto alla quale la distruzione dei documenti di circolazione esteri può avvenire solo a decorrere dal 7° mese successivo a quello di presentazione della relativa pratica; ciò al fine di consentire ai competenti UMC di corrispondere alle eventuali richieste di restituzione dei documenti originali formulate dalle Autorità estere a norma delle disposizioni contenute nella direttiva 1999/37/CE; resta viceversa fermo che la distruzione delle relative targhe è possibile già a decorrere dal 3° mese successivo alla presentazione della pratica di nazionalizzazione (v. paragrafo successivo).

Non si ritiene necessario introdurre adempimenti di verbalizzazione delle operazioni di distruzione dei fascicoli cartacei, ancorché contengano l'originale della carta di circolazione (o del DU) annullato ai fini della acquisizione in formato digitale.

Infatti, nella firma del fascicolo digitale con FDR (v. "**SCHEDA 7**"), è insita una assunzione di responsabilità, da parte dello STA, in ordine alla corrispondenza della documentazione, contenuta nel fascicolo stesso, agli originali cartacei dematerializzati; cosicché, la distruzione di questi ultimi costituisce un adempimento meramente consequenziale, atteso che il documento digitale ha il medesimo valore giuridico dell'originale cartaceo da cui è tratto (art. 22, CAD).

Lo STA è responsabile della corretta modalità di distruzione, che deve garantire l'illeggibilità e l'impossibilità di recupero di detti documenti (si consiglia l'utilizzo di un apparecchio "distruggi documenti").

Quanto sin qui illustrato si applica anche agli Studi di consulenza non STA abilitati alle procedure di rilascio del duplicato del DU (v. "**SCHEDA 23**").

Conservazione e distruzione delle targhe

In attesa dell'adozione del regolamento recante modifiche al DPR n. 358/2000 (v. **"SCHEDA 2"**), ed al fine di contenere la necessità di spostamenti sul territorio, in ragione dello stato di emergenza sanitaria connesso alla pandemia da COVID-19, tutti gli STA, pubblici e privati, provvedono direttamente alla distruzione di tutte le targhe consegnate dagli utenti in caso di reimmatricolazione (per deterioramento delle targhe) e di cessazione dalla circolazione per esportazione e per demolizione, senza obbligo di restituzione agli UMC e senza necessità di preventiva autorizzazione.

Al fine di garantire l'impossibilità di indebito riutilizzo delle targhe radiate, all'atto della ricezione gli STA provvedono alla "trinciatura in due pezzi" di ciascuna targa e ne curano la conservazione fino al conferimento delle stesse ai centri di smaltimento e riciclaggio di materiali di alluminio o di cessione ad altro soggetto incaricato dello smaltimento.

Il conferimento o la cessione delle targhe trinciate deve avvenire nel corso del 3° mese successivo a quello di presentazione delle predette pratiche di reimmatricolazione o di cessazione dalla circolazione (a titolo esemplificativo, le targhe relative ad un veicolo la cui pratica è presentata nel mese di maggio devono essere conferite o cedute nel mese di luglio; le targhe relative ad un veicolo la cui pratica è presentata nel mese di giugno devono essere distrutte nel mese di agosto, e così via).

Poiché l'avvenuta radiazione delle targhe risulta sia nell'ANV sia nell'Archivio PRA, non si ritiene necessario introdurre adempimenti di verbalizzazione delle operazioni di distruzione, potendo gli Organi di polizia verificare in ogni momento le risultanze d'archivio, ivi compresa la causale della radiazione e l'Operatore professionale che vi ha provveduto.

Tutte targhe, incluse quelle eventualmente riconducibili a procedure diverse da quelle previste dal d.l.vo n. 98/2017, che al momento siano ancora giacenti presso gli STA, ivi compresi gli Uffici PRA, dovranno essere distrutte nello stesso arco temporale previsto per la distruzione delle targhe relative alle operazioni presentate a decorrere dal 4 maggio 2020.